



## Comune di San Zenone al Lambro

Provincia di Milano  
P.zza Aldo Moro, 2  
Tel. 02-98870024 Fax 02-987736

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 14 del 10/03/2023**

**OGGETTO:** CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'anno **2023**, addì **dieci**, del mese di **Marzo** alle ore **13:00**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e sulla base di quanto disposto con il Decreto Sindacale n. 1 dell'01/04/2022, è stata convocata in video conferenza LA GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
TRONCONI ARIANNA	X	
MASSERONI VALTER	X	
ROZZONI PAOLA	X	
CACCINI ANTONIO		X
BIACCA CINZIA	X	

Presenti: 4 Assenti: 1

Partecipa **il Segretario Comunale** Dott.ssa Anna Russo, che provvede della redazione del presente verbale.

**Il Sindaco** Arianna Tronconi, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i sigg. Assessori alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

# **LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**DATO ATTO** che l'esercizio provvisorio è stato autorizzato con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

**DATO ATTO** altresì che il comma 775 della legge n. 197 del 29/12/2022 ha differito ulteriormente al 30/04/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/06/2022, esecutiva, avente ad oggetto: "CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2022";

**DATO ATTO** che con la presente deliberazione si intende confermare le aliquote dell'anno 2023;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 48 della legge n. 178/2020 prevede la riduzione alla metà dell'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 738-783 L. 27 dicembre 2019 n. 160, l'Imposta Municipale Propria (IMU) unificata alla TASI dall'anno 2020 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota;

- che l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- che l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta per il 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- che i Comuni possono modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**RITENUTO**, quindi, di poter procedere conferma delle aliquote IMU relative all'anno 2023 nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla nuova IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (riduzione prevista	10,6 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile

a partire dalla data di registrazione del contratto e in presenza di dichiarazione)	
Unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;	10,6 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate	Esclusi dalla nuova IMU
Unità immobiliare, posseduta e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	Esclusi dalla nuova IMU
La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (fino al momento in cui mantiene la residenza)	Esclusi dalla nuova IMU
Aliquota per le aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti <sup>[1]</sup>	Esclusi dalla nuova IMU
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti <sup>[2]</sup>	9,6 per mille

<sup>1</sup> Norma per i Comuni non montani

<sup>2</sup> Norma per i Comuni non montani

Aliquota immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) fino al 2021 dal 2022 esenti	1 per mille
Aliquota altri immobili locati	10,6 per mille
Aliquota immobili classificati nel gruppo catastale D (anche locati)	10,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili	10,6 per mille

**DATO ATTO** che sulla presente delibera è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario-Amministrativo, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**CON VOTI** favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2023:

- Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale -	Esclusi dalla nuova IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti	10,6 per mille con riduzione del 50 per cento della base

in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune (riduzione prevista a partire dalla data di registrazione del contratto e in presenza di dichiarazione)	imponibile
Unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;	riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate	Esclusi dalla nuova IMU
Unità immobiliare, posseduta e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	Esclusi dalla nuova IMU
La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (fino al momento in cui mantiene la residenza)	Esclusi dalla nuova IMU
Aliquota per le aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti <sup>[3]</sup>	Esclusi dalla nuova IMU

<sup>3</sup> Norma per i Comuni non montani

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti <sup>[4]</sup>	9,6 per mille
Aliquota immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) fino al 2021 dal 2022 esenti	1 per mille
Aliquota altri immobili locati	10,6 per mille
Aliquota immobili classificati nel gruppo catastale D (anche locati)	10,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili	10,6 per mille

**DI DELEGARE** il Responsabile IMU ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini dell'invio per la pubblicazione della presente delibera nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
Arianna Tronconi  
sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Anna Russo  
sottoscritto digitalmente

---

<sup>4</sup> Norma per i Comuni non montani